

Sentenza della Corte d'Appello di Trieste n. 139/04, avente ad oggetto categorie e qualifiche nell'ambito della P.A.

Gli appellanti erano tutti insegnanti tecnico-pratici di ruolo dipendenti del Ministero della Pubblica Istruzione, inquadrati nella sesta categoria: essi sostenevano che, svolgendo attività di insegnamento parificata a quella dei colleghi laureati, dovevano essere inquadrati nella settima categoria.

Secondo il Ministero, la lite doveva essere radicata davanti al Giudice Amministrativo per le questioni relative al periodo antecedente il 30.06.1998 ex Dec. Leg. 80/1998.

La Corte rigetta l'appello principale mentre accoglie l'appello incidentale del Ministero.

Infatti, il primo giudice non rilevò il difetto di giurisdizione: per il precedente periodo, la Corte ritiene sussistere la competenza del giudice amministrativo, dichiarando pertanto la carenza di giurisdizione del Giudice Ordinario adito.

Le domande dei ricorrenti sono poi apparse carenti: non fissarono con chiarezza le richieste (solamente l'immissione in ruolo) e vennero allegati pochi documenti.

In virtù della L. 124/1999, vi è infine diversità di situazioni in cui si trovano ad operare i docenti e gli insegnanti teorico-pratici: infatti il docente continua a trattare la materia assegnata sotto l'aspetto teorico, mentre all'insegnante si occupa dell'aspetto applicativo della stessa. Entrambe le categorie partecipano quindi all'attività di insegnamento, ma per aspetti qualitativamente diversi.

Il diverso inquadramento è anche conseguenza del diverso titolo di studio per appartenere alle due categorie.